
COMUNE DI MORGEX



COMMUNE DE MORGEX

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI E
PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI**

CAPO I

BENEFICI A PERSONE, ENTI E ASSOCIAZIONI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art.14 della L.R.02/07/99, n.18, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 Destinatari

1. La Giunta comunale individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di Morgex, od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del Comune.

Art. 3 Campo di applicazione

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- cultura
- pubblica istruzione
- sport
- attività ricreative
- politiche giovanili
- attività economiche
- assistenza
- servizi sociali.

Art. 4 Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

Art. 5 Interventi ordinari e straordinari

1. Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale e sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente e/o Associazione richiedente.
La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e dovrà essere corredata da copia dello statuto e atto costitutivo dell'Ente o l'Associazione dispone.
2. I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse. Possono, altresì, essere erogati contributi a favore di privati per lavori o servizi i quali, data la loro natura e frammentarietà degli interventi, risultino dispersivi ed onerosi per l'Amministrazione, a condizione che il vantaggio economico per l'Ente sia diretto ed evidente.

I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo, dello sport, possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e sia corredata dal preventivo dei costi e pervenga almeno 30 giorni prima della data fissata per l'effettuazione.

L'erogazione del contributo avverrà solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente sostenute.

Art .6 Associazioni sportive

I contributi a sostegno delle Associazioni sportive potranno essere elargiti prioritariamente a quelle Società che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.

Art .7 Piano di riparto

Il piano di riparto dei contributi ordinari viene redatto dalla Giunta comunale, tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente, nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate, nonché del loro costo presunto.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini indicati all'art.5 e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza, fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Annualmente l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata, ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse disponibili nel bilancio pluriennale ed ai programmi presentati.

Art .8 Enti ed Associazioni religiose

Possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione dei luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socio-educativo e di aggregazione giovanile.

I criteri da seguire sono legati alla rilevanza delle iniziative intraprese, nonché all'entità degli oneri finanziari da affrontarsi per gli scopi di cui al comma precedente.

Art .8 bis Benefici nel settore della prima infanzia

A sostegno della conciliazione tra responsabilità familiare e partecipazione al mercato del lavoro e servizi di cura per i bambini, è istituito un "voucher" a favore delle famiglie che utilizzano servizi di assistenza alla prima infanzia non assistiti da contributi pubblici.

Il voucher, di cui trattasi, sarà composto da:

- una quota fissa pari al 40% dell'importo dell'abbonamento mensile a tempo pieno (180 h.);
- una quota fissa pari al 30% dell'importo dell'abbonamento mensile sottoscritto (a partire dalle 50 ore mensili e superiori);
- una quota variabile, determinata nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio annuale, sulla base di una graduatoria degli aventi diritto, stilata valutando la situazione economica dei richiedenti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n°3936 in data 27 ottobre 2003.

Il predetto voucher sarà erogato a mensilità posticipate su presentazione di copia della ricevuta dell'abbonamento sottoscritto.

L'ulteriore quota, determinata sulla base della situazione economica del nucleo familiare, verrà erogata a saldo entro il mese di dicembre.

In nessun caso il voucher potrà superare l'ottanta per cento della spesa sostenuta.

Art .8 ter Vigili del Fuoco Volontari

Al Distaccamento comunale dei Vigili del Fuoco Volontari è assegnato ogni anno un contributo ordinario per garantire il funzionamento e l'attività pari al trasferimento regionale vincolato, attribuito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/2002; eventuali economie restano a disposizione del Distaccamento per essere impegnate negli esercizi successivi.

La liquidazione avverrà in un'unica soluzione e sarà subordinata al versamento dei fondi da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Ulteriori eventuali controlli ordinari per l'espletamento di compiti di interesse comunale sono assoggettati all'iter procedurale ordinario previsto dal presente regolamento.

CAPO II

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art.9 Campo di applicazione

Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari all'Istituzione scolastica ad integrazione dei fondi ad essa già concessi dallo Stato e/o dalla Regione per il corretto funzionamento dell'attività didattica.

CAPO III

BENEFICI ASSISTENZIALI

Art.10 Enti ed Associazioni

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici, privati e ad associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
2. Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui al precedente art.5.
3. I contributi saranno assegnati, tenendo conto:
 - a. della condizione dei soggetti beneficiati, (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti, ecc.);
 - b. della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, ecc.);
 - c. dei risultati conseguiti.

Art.11 Soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno, residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono concretarsi in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art.12 Interventi ordinari

1. Interventi in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare a persona in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito con un assegno mensile.
2. Il reddito si considera insufficiente quando raggiunge il "minimo vitale" identificato nelle tabelle approvate annualmente dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.3 della L.R. 19/94.
3. Qualora ad essere assistito è un nucleo familiare, l'intervento assistenziale si rende possibile quando il reddito è da considerarsi insufficiente ai sensi del comma 2. Nella determinazione del reddito vanno considerati tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare e, per converso, dell'eventuale presenza, fra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al citato comma 2.
4. Quando le persone da assistere non sono in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo dell'assegno mensile, può procedersi al pagamento diretto di oneri fissi (canone d'affitto), di bollette di consumo di gas o di energia elettrica, ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessità.

Art .13 Procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari si articola attraverso le seguenti fasi:
 - a) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (ufficio assistenza sociale, Consigli circoscrizionali, associazioni di volontariato, ecc.);
 - b) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti, mediante la raccolta della documentazione necessaria (certificati di pensione, stato di famiglia, busta paga, dichiarazione dei redditi o modello 101, ricevuta d'affitto, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati medici, prescrizioni mediche necessarie per cure non prestate dall'U.S.L., ecc.), tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'art.18 della legge 7 agosto 1990, n.241.
 - c) comunicazione agli istanti dell'esito della pratica.

Art .14 Interventi straordinari

1. In casi straordinari da prendere in considerazione di volta in volta, sufficientemente documentati e debitamente motivati, l'Amministrazione può decidere interventi economici di carattere straordinario, che possono anche essere sostituiti da altra forma indiretta di aiuto (accesso alla mensa comunale, esenzione dal pagamento di bollette per servizi comunali, ecc.).

Art .15 Ricovero di soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti, qualora il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti effettuati ai sensi dell'art.14, non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.
2. L'intervento del Comune può concretarsi in via continuativa, restando salva la facoltà di revoca al mutare dei presupposti, che motivarono la decisione positiva.
3. Il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'istituto di ricovero.
4. L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, al reddito del beneficiario ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, nonché alla necessità che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.
5. Anche gli eventuali aggiornamenti, in più o in meno, della somma destinata ai fini de quibus dovranno essere deliberati dalla Giunta.

CAPO IV

USO DI BENI COMUNALI

Art .16 Concessione in uso di beni comunali

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art.4, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno un mese prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta comunale.

CAPO IV

ALBO DEI BENEFICIARI

Art .17 Istituzione albo

È istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art .18 Struttura dell'albo

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.